

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio dell'Unione del 13/02/2014, modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 35 del 25/09/2014

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE.....	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Interpretazione del regolamento.....	3
Articolo 3 - Durata in carica del Consiglio.....	3
Articolo 4 - Sede delle adunanze.....	3
CAPO II – CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....	4
Articolo 5 - Presidenza delle adunanze – Prima convocazione.....	4
Articolo 6 - Compiti e poteri del Presidente.....	4
CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI.....	4
Articolo 7 - Costituzione.....	4
CAPO IV – LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	5
Articolo 8 – La conferenza dei capigruppo.....	5
CAPO V - LE COMMISSIONI CONSILIARI.....	6
Articolo 9 – Costituzione e composizione.....	6
Articolo 9 bis – Convocazione e funzionamento.....	7
Articolo 9 ter – Compiti e funzioni.....	7
Articolo 9 quater – Verbali delle sedute.....	7
Articolo 9 quinquies – Commissioni temporanee e speciali.....	8
CAPO VI – I CONSIGLIERI SCRUTATORI.....	8
Articolo 10 - Designazione e funzioni.....	8
PARTE II – I CONSIGLIERI DELL'UNIONE.....	8
CAPO I – NORME GENERALI.....	8
Articolo 11 - Composizione ed elezione.....	9
CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.....	9
Articolo 12 - Entrata in carica – Convalida.....	9
Articolo 13 - Dimissioni.....	9
Articolo 14 - Decadenza, revoca e rimozione dalla carica.....	9
Articolo 15 - Sospensione dalle funzioni.....	10
CAPO III – DIRITTI.....	10
Articolo 16 - Diritto d'iniziativa.....	10
Articolo 17 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	11
Articolo 18 - Richiesta di convocazione del consiglio.....	12
Articolo 19 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	12
Articolo 20 - Visione degli atti.....	12
CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.....	12
Articolo 21 - Diritti di esercizio del mandato elettivo.....	12
Articolo 22 - Divieto di mandato imperativo.....	13
Articolo 23 - Partecipazione alle adunanze.....	13
Articolo 24 - Astensione obbligatoria.....	13
Articolo 25 - Responsabilità personale – esonero.....	14
CAPO V – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI.....	14
Articolo 26 - Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente.....	14
Articolo 27 - Nomine e designazioni di consiglieri.....	14

Articolo 28 - Funzioni rappresentative	14
PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	15
<i>CAPO I – CONVOCAZIONE</i>	15
Articolo 29 - Competenza.....	15
Articolo 30 - Convocazione.....	15
Articolo 31 - Ordine del giorno	15
Articolo 32 - Modalità di convocazione – consegna – modalità	16
Articolo 33 - Avviso di convocazione – consegna - termini	16
Articolo 34 - Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione.....	16
<i>CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE</i>	16
Articolo 35 - Deposito degli atti	16
Articolo 36 - Adunanze di prima convocazione	17
Articolo 37 - Adunanze di seconda convocazione	17
<i>CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE</i>	18
Articolo 38 – Adunanze pubbliche	18
Articolo 39 - Adunanze segrete	18
Articolo 40 - Adunanze “aperte”	19
<i>CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE</i>	19
Articolo 41 - Comportamento dei consiglieri.....	19
Articolo 42 - Ordine della discussione	19
Articolo 43 - Comportamento del pubblico.....	20
Articolo 44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	20
<i>CAPO V - ORDINE DEI LAVORI</i>	20
Articolo 45 - Ordine di trattazione degli argomenti	21
Articolo 46 - Discussione – norme generali	21
Articolo 47 - Questione pregiudiziale e sospensiva	22
Articolo 48 - Fatto personale	22
Articolo 49 - Termine dell’adunanza.....	22
<i>CAPO VI- PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO – VERBALE</i>	22
Articolo 50 - Partecipazione del segretario all’adunanza	22
Articolo 51 - Verbale dell’adunanza – redazione e firma.....	23
PARTE IV - LE DELIBERAZIONI.....	23
<i>CAPO I – LE DELIBERAZIONI</i>	23
Articolo 52 - Verbale – deposito – rettifica – approvazione	23
Articolo 53 - Forma e contenuti.....	23
Articolo 54 - Approvazione – revoca – modifica	24
<i>CAPO II - LE VOTAZIONI</i>	24
Articolo 55 - Modalità’ generali	24
Articolo 56 - votazione in forma palese.....	25
Articolo 57 - votazione per appello nominale	25
Articolo 58 - votazioni segrete.....	25
Articolo 59 - Esito delle votazioni.....	26
Articolo 60 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	26
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	27
Articolo 61 - Entrata in vigore e norme transitorie.....	27
Articolo 62 - Diffusione.....	27

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Attuando i principi generali contenuti nella legge sull'ordinamento degli enti locali e alle disposizioni del vigente Statuto, il Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta, emana il presente regolamento per la disciplina e il buon funzionamento del Consiglio stesso.
2. Qualora nel corso delle adunanze si prospettino situazioni non regolate dalla legge o dallo statuto o da questo regolamento, ogni decisione, al riguardo, sarà discrezionalmente adottata dal Presidente del Consiglio.

Articolo 2 - Interpretazione del regolamento

1. I Consiglieri possono sollevare eccezioni sull'esatta interpretazione delle norme regolamentari. Quelle proposte al di fuori delle adunanze devono essere prodotte al Presidente del Consiglio in forma scritta.
2. Ricorrendo tale fattispecie, il Presidente affida al Segretario dell'Unione l'istruzione della pratica per sottoporla, nel più breve tempo, al Consiglio che deciderà in merito con il voto favorevole della maggioranza delle quote di voto assegnate (art. 13 co. 1 Statuto).
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante lo svolgimento dell'adunanza in relazione ad argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono presentate in forma scritta al presidente del Consiglio che può sospendere, brevemente, la seduta per il loro esame e risoluzione. Quando la soluzione è particolarmente complessa, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altro giorno; oppure, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni che seguono promuove la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma avrà validità permanente; in merito ad essa non sono ammesse ulteriori eccezioni, salvo che la fattispecie possa decidersi tramite successive disposizioni di legge.

Articolo 3 - Durata in carica del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio dell'Unione è regolata dallo statuto.

Articolo 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, in un locale del Comune in cui l'Unione ha la sede istituzionale o la sede amministrativa come previste dallo Statuto. La parte principale della sala è destinata ai componenti del consiglio, al verbalizzante della seduta ed al segretario dell'ente. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore dei modi, i lavori del consiglio.
2. Il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso da quelle sopra indicate, utilizzando a tale proposito quella di un Comune associato, quando ciò sia reso necessario dal ricorrere di particolari circostanze o da altri motivi, anche di ordine pubblico, che inducono a ritenere opportuna l'adunanza del Consiglio in altra sede.
3. Il luogo di adunanza del Consiglio deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

CAPO II – CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 5 - Presidenza delle adunanze – Prima convocazione

1. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio eletto in base al successivo comma 4.
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente; ove anche questi sia assente od impedito, la presidenza spetta al Consigliere più anziano di età.
3. La convocazione del consiglio dell'Unione a seguito del rinnovo dei Consigli comunali è di competenza del Sindaco più anziano di età che presiede la seduta sino all'elezione del presidente del Consiglio. La prima convocazione del Consiglio dell'Unione deve essere effettuata entro 10 giorni dall'ultima trasmissione della attestazione dell'avvenuta elezione dei rappresentanti dei comuni.
4. Il consiglio, nella prima adunanza, dopo avere provveduto alla convalida degli eletti, procede, con voto palese, a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di voto assegnate, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente che debbono appartenere uno alla maggioranza e uno alla minoranza. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità. La seduta prosegue sotto la presidenza del neo eletto presidente del consiglio.
5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio possono essere sfiduciati dal Consiglio che li abbia eletti; a voto palese. La seduta è ritenuta valida se ad essa partecipa il quorum strutturale richiesto per la prima convocazione. La sfiducia è efficace se votata a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate

Articolo 6 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio convoca e rappresenta l'intero Consiglio, tutelandone la dignità del ruolo e assicurandone l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare; modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Concede ai consiglieri che lo richiedono la facoltà di parlare e il tempo per ciascun intervento; espone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine e la modalità delle votazioni, controllandone e proclamandone il risultato.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari al mantenimento dell'ordine; assicura l'osservanza della legge, dello statuto o del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente, applicando il principio generale della imparzialità, interviene a difesa delle prerogative del consiglio o dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente deve riunire il Consiglio entro il termine fissato dallo statuto quando lo richiedono un quinto dei consiglieri assegnati, prescindendo dalle loro quote voto.
4. Il Presidente del Consiglio esercita i compiti e i poteri fissati dallo Statuto.

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 7 - Costituzione

1. I Consiglieri si organizzano e costituiscono in GRUPPI CONSILIARI. Ciascun gruppo è formato da almeno due consiglieri, salvo il caso di unico rappresentante di partito o gruppo

politico costituito in gruppo parlamentare in uno dei rami delle Camere o in gruppo consiliare nel Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna all'inizio della legislatura in corso al momento dell'elezione. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.

2. I gruppi consiliari si costituiscono, formalmente, all'insediamento del Consiglio rinnovato, previa consegna al Presidente o al Segretario dell'Unione dell'atto ove risulti la composizione del gruppo e la sottoscrizione dei consiglieri ad esso aderenti. Nello stesso atto o entro dieci giorni dalla prima riunione del nuovo consiglio è comunicato al Presidente o al Segretario dell'Unione il nominativo del capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni del gruppo o del capogruppo. In difetto di comunicazione, è considerato capogruppo il consigliere del gruppo più giovane di età.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo al quale ha aderito e non partecipa ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri si trovino nella predetta condizione, essi possono aderire al gruppo misto, se già formato; ovvero, costituirlo, eleggendo al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto e del capogruppo è data comunicazione per iscritto al Presidente o al Segretario dell'Unione. In difetto, è considerato capogruppo la persona fisica più giovane di età.
5. Compatibilmente con le risorse disponibili, I capigruppo possono avvalersi per l'espletamento dei loro compiti di locali e servizi di supporto messi a disposizione dal Presidente dell'Unione.
6. Sino alla ricostituzione del Consiglio, i Gruppi consiliari e i relativi Capigruppo sono quelli già nominati.
7. Il gruppo misto può essere composto anche da un solo consigliere acquisendo le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare

CAPO IV – LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Articolo 8 – La conferenza dei capigruppo

1. Per la definizione dei lavori del Consiglio e per il coordinamento della sua attività, in base ai principi di economicità e semplificazione procedurale, è organizzato la Conferenza dei capigruppo, organismo consultivo del Presidente.
2. La Conferenza dei capigruppo è formata: dal Presidente del Consiglio che lo presiede e dai Capigruppo consiliari o, in caso di impedimento, da loro delegati. Il presidente e gli assessori dell'Unione hanno diritto a partecipare senza diritto di voto.
3. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o altro temporaneo impedimento.
4. Nelle decisioni, la Conferenza dei capigruppo, di norma, ricerca l'unanimità sulle singole proposte ma qualora ciò non sia possibile, le determinazioni si intendono adottate se sono state approvate da un numero di capigruppo che rappresentano la maggioranza delle quote di voto assegnate all'Ente.
5. Le decisioni della conferenza dei capigruppo, sono validamente assunte se sono presenti almeno la metà dei componenti.
6. Di ogni riunione della Conferenza dei Capigruppo viene redatto apposito verbale. Le funzioni di verbalizzante sono svolte da un membro dell'ufficio o dal dipendente dell'Unione o dei comuni associati di volta in volta designato dal Presidente. Le riunioni sono convocate dal presidente, tramite posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, salvo urgenze. Il verbale della

riunione, sottoscritto dal verbalizzante e dal presidente, è inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri.

CAPO V - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 9 – Costituzione e composizione

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno lo scopo di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio e sono costituite entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio a seguito di scioglimento.
2. Il numero, la composizione e le competenze delle Commissioni, riguardanti tematiche omogenee, sono stabilite dalla delibera di istituzione nell'osservanza delle disposizioni del presente Capo.
3. Ogni commissione permanente è composta da consiglieri; sono invitati alle riunioni e partecipano ai lavori come relatori i componenti della Giunta delegati alla materia oggetto di discussione.
4. La rappresentanza proporzionale nelle commissioni è assicurata mediante il sistema del voto plurimo. Ogni gruppo presente in una determinata commissione esprime quindi tanti voti quanti sono le quote di voto dei consiglieri dell'Unione iscritti al gruppo; nel caso siano presenti più consiglieri di un singolo gruppo, ciascun consigliere esprime inderogabilmente solo la quota parte di voti a lui spettanti, determinati nella prima seduta di insediamento di ogni commissione.
5. Il Consiglio elegge contestualmente i componenti ed i presidenti delle commissioni; ogni gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato con almeno un componente in ogni commissione.
6. L'eventuale sostituzione di un commissario con un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, limitatamente ad una specifica singola seduta, deve essere comunicata in forma scritta dallo stesso commissario al presidente della commissione ovvero consegnata al medesimo all'inizio della seduta.
7. La proposta di sostituzione definitiva di un commissario con un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo può essere richiesta dal capogruppo con comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio. Tale proposta di modifica della composizione delle commissioni interessate viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva.
8. Il consigliere che si dimette dalla carica di componente della commissione viene sostituito da un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare secondo la procedura indicata al comma precedente; in attesa della deliberazione di modifica la composizione delle commissioni interessate è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta. Se il capogruppo non provvede entro 30 giorni, o se non vi sono componenti dello stesso gruppo consiliare che possono sostituire il componente dimissionario, la proposta di sostituzione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo e iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.
9. Il consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo viene sostituito all'interno delle commissioni consiliari di cui faceva parte dallo stesso consigliere che prende il suo posto all'interno del consiglio. La modifica alla composizione delle commissioni interessate viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva a quella in cui è stata effettuata la convalida del nuovo consigliere eletto. In attesa della suddetta deliberazione di modifica la composizione delle commissioni interessate è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta.
10. La proposta di sostituzione del presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione.
11. Il Presidente della commissione nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

12. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio
13. Il Presidente della commissione con funzioni di controllo e garanzia è individuato dal Consiglio tra i consiglieri di minoranza, con la seguente procedura:
 - a. le forze di minoranza propongono uno o più nominativi appartenenti alle forze di minoranza quali candidati alla presidenza;
 - b. la proposta viene sottoposta alla Conferenza dei capigruppo e trasformata in una proposta del Presidente del Consiglio, da sottoporre la Consiglio medesimo nella prima seduta utile;
 - c. il Consiglio delibera la costituzione della commissione, sulla base della proposta del Presidente del Consiglio, con la maggioranza di due terzi delle quote di voto assegnate, con possibilità di ripetizione della votazione nella stessa seduta o in sedute successive.

Articolo 9 bis – Convocazione e funzionamento

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Unione. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui perviene la richiesta.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle commissioni almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed ai Sindaci delegati competenti per materia. Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato possono prendere parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto. Possono altresì partecipare assessori delegati, consiglieri incaricati, dirigenti e funzionari comunali con delega scritta del Sindaco, competenti per la materia trattata.
4. Le sedute della commissione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti rappresentati in seduta.
5. Possono prendere parte alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori, i consiglieri che non appartengono a nessun gruppo consiliare costituito, dal momento in cui hanno fatto richiesta di essere inseriti come uditori in una specifica commissione.
6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un membro della commissione. Le commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari incaricati dagli organi tecnici dell'Unione, dietro richiesta del presidente della Commissione.

Articolo 9 ter – Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di vigilanza, di studio e di proposta relative all'ambito di competenza della commissione e specificatamente:
 - a. esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari, loro sottoposte dalla Giunta, dai Sindaci delegati per materia e dai consiglieri;
 - b. verificano e relazionano al Consiglio circa l'andamento delle funzioni e dei servizi soggetti alla loro vigilanza;
 - c. approfondiscono, anche di loro iniziativa, le questioni di interesse generale rientranti nel settore di competenza.

Articolo 9 quater – Verbali delle sedute

1. Per ogni seduta delle commissioni è realizzato, a cura del Presidente della commissione, coadiuvato dal segretario, un apposito verbale redatto in forma estremamente sintetica che dia atto delle decisioni assunte e delle relative eventuali posizioni contrarie. Tale verbale viene approvato dalla commissione prima della chiusura dei lavori.
2. Copia del verbale suddetto è depositata a cura della segreteria dell'Unione. Dell'avvenuto deposito viene data notizia, a mezzo posta elettronica, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, ai membri della Giunta, ai membri della commissione, al Segretario dell'Unione

Articolo 9 quinquies – Commissioni temporanee e speciali

1. Possono essere istituite commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale.
2. La commissione può essere proposta dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei capigruppo o da almeno 5 consiglieri, ed istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate.
3. La delibera istitutiva determina il numero dei componenti (da attribuire ai gruppi con criterio proporzionale), i poteri, l'oggetto e i tempi di espletamento dei lavori.
4. Le commissioni sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.
5. I criteri di funzionamento e di composizione, non disciplinati nel presente articolo, sono analoghi a quelli delle Commissioni permanenti. Il presidente viene eletto contestualmente all'istituzione della commissione.
6. La Commissione ha il potere di richiedere al Segretario dell'Unione, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e servizi o delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti che tali soggetti sono tenuti a fornire senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. La Commissione può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi dell'Unione, in qualunque forma gestiti.

CAPO VI – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Articolo 10 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta in cui sia prevista la votazione, il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli della funzione di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; facoltativa negli altri casi. Gli scrutatori assistono il presidente dell'organo consiliare nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II – I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 11 - Composizione ed elezione

1. I Consiglieri dell'Unione sono eletti da ciascun Consiglio Comunale. I Comuni associati, eleggono in seno al Consiglio dell'Unione un numero di rappresentanti pari a quello stabilito dallo statuto, seguendo le modalità procedurali dallo stesso fissate.
2. Alla sostituzione di un consigliere cessato dalla carica per qualsiasi causa partecipa la sola parte politica (maggioranza o minoranza) che lo ha espresso.

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 12 - Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri entrano effettivamente in carica, anche in caso di surroga e salvo convalida, al momento della loro prima convocazione.
2. Nella prima adunanza per il rinnovo del consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge in materia vigente, sospendendo le operazioni di convalida rispetto ad essi. Ricorrendo la fattispecie i Consigli comunali saranno invitati a procedere alla successiva surrogazione. È prevista una unica votazione per tutti gli eletti eleggibili; mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 13 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione debbono essere prodotte in forma scritta e sottoscritta e indirizzate al Presidente del Consiglio e al Sindaco del Comune di appartenenza. È facoltà del consigliere motivare le dimissioni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci con la loro presentazione all'ufficio protocollo dell'Unione. La sostituzione, adottata dal consiglio comunale competente, deve avvenire almeno entro quarantacinque giorni dall'evento.

Articolo 14 - Decadenza, revoca e rimozione dalla carica

1. Qualora successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità; ovvero, esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dalla stessa, il consiglio dell'Unione o quello comunale di cui l'interessato è componente può contestarla attivando la relativa procedura; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario ne dichiara la decadenza.
2. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge.
3. Il Presidente del Consiglio o, in sua mancanza, il vice Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, convoca il consiglio dell'Unione che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. I consiglieri che non intervengano alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo come previsto dal successivo art. 23, sono dichiarati decaduti con deliberazione immediatamente eseguibile del consiglio. A tal riguardo il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede

con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 dello statuto, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze; nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

5. È revocato dal consiglio comunale di appartenenza il Consigliere che, attraverso la formale dissociazione e/o con atti e comportamenti tali da pregiudicare il rapporto di rappresentatività, modifichi la propria appartenenza alla maggioranza o minoranza che nel comune di provenienza lo ha espresso, alterando il rapporto numerico previsto dall'art. 13 comma 1 dello Statuto. Il consiglio comunale interessato provvede alla sostituzione del proprio rappresentante entro 45 giorni dalla revoca.
6. La surroga dei consiglieri decaduti, revocati o rimossi dalla carica ha luogo in altra seduta, dopo che è pervenuta dal Consiglio Comunale interessato la deliberazione di sostituzione del consigliere rimosso, **revocato** o decaduto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 15 - Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 o quelli dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Presidente o il vice Presidente, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse o conseguenti a tale carica, sia nell'ambito comunitario, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza dell'Unione.

CAPO III – DIRITTI

Articolo 16 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio stabilita dalla legge o dallo statuto. Qualora l'approvazione di una proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare i mezzi con cui farvi fronte nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I consiglieri dell'Unione possono farsi assistere dagli uffici dell'Unione per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa e dallo schema dell'atto - ambedue sottoscritte dal consigliere proponente - è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario dell'Unione per l'istruttoria di rito. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio o a quello successivo, con facoltà di indicare, oltre all'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio da presentare in forma scritta almeno due giorni prima della seduta alla segreteria dell'Unione che provvederà prontamente alla trasmissione ai settori competenti per le valutazioni di regolarità tecnica e contabile. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità che non alternano gli aspetti tecnici e contabili della proposta, possono essere presentate in forma scritta od orale al Presidente, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è dichiarata chiusa. Quando gli emendamenti coinvolgono i pareri di regolarità tecnica e contabile, il consiglio, sentito in merito il parere dell'assessore relatore, mette ai voti il rinvio della trattazione dell'argomento all'adunanza successiva oppure approva l'atto nella sua formulazione originaria.

Articolo 17 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente dell'ente interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi o dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta - debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'Ufficio protocollo dell'ente - rivolta al Presidente e alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Presidente dell'ente (o ad un assessore delegato) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta risposta dal Presidente o dall'Assessore interpellato, il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. È previsto poi l'intervento di replica del Presidente (o dell'assessore delegato). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, può trasformare l'interpellanza in una mozione da iscrivere all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo, sulla quale il consiglio si pronuncerà col voto. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo massimo di cinque minuti ciascuna; eventuali dichiarazioni e la replica nel tempo massimo di due minuti ciascuna.
4. Alle interrogazioni il Presidente o l'assessore delegato competente per materia, può dare risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro trenta giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio; in tal caso il Presidente provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio e della Giunta nell'ambito dell'attività dell'Unione e degli enti ed organismi alla stessa appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è

sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

7. Ciascun Consigliere può presentare ad ogni seduta non più di una interrogazione e/o interpellanza ed una mozione

Articolo 18 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda il Presidente dell'Unione o un quinto dei Consiglieri in carica, prescindendo dalle loro quote voto, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene all'ente la richiesta, indirizzata al Presidente da registrare, immediatamente, al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione della specifica questione di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno che deve essere ricompresa tra le materie di competenza dell'ente.
4. L'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio di cui al primo comma di questo articolo, secondo le modalità indicate dal secondo e terzo comma dello stesso, può determinare il potere sostitutivo del Prefetto.

Articolo 19 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'ente montano, dalle sue aziende, istituzioni, concessionari ed enti dipendenti o società, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, con particolare riferimento al trattamento dei dati e della "privacy".
3. I capigruppo consiliari, oltre a ricevere comunicazione delle deliberazioni in affissione all'albo possono richiederne, anche oralmente, i testi. Il dipendente addetto all'ufficio protocollo è tenuto a rilasciarne al richiedente copia.
4. È usata prioritariamente la posta elettronica per la messa a disposizione degli atti richiesti.

Articolo 20 - Visione degli atti

1. I Consiglieri hanno diritto di visionare negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta e comunicate ai capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro ventiquattro ore, a cura del responsabile del procedimento di volta in volta appositamente designato dal Segretario dell'Unione.
2. Possono ottenerne copia, nella forma e modalità descritta al terzo comma dell'articolo precedente.

CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 21 - Diritti di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente dell'ente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio

stabilito dalla legge. I consiglieri hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio, nei limiti di legge e se richiesto, per l'accesso dalla loro residenza alla sede dell'Unione o altro luogo ove le adunanze vengono convocate a condizione che risiedano fuori dal territorio del Comune ove l'adunanza si svolge.

Articolo 22 - Divieto di mandato imperativo.

1. Ogni consigliere rappresenta l'Unione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato salvaguardando il rapporto di rappresentatività con la compagine politica che lo ha espresso ai sensi dell'art. 13 comma 1 dello Statuto. In tale ambito, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, egli ha pertanto piena libertà d'azione, di opinione e di voto.

Articolo 23 - Partecipazione alle adunanze

1. Ogni consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente, il quale ne darà notizia al consiglio. In difetto di giustificazione, da produrre nella modalità prima indicata o entro tre giorni dalla seduta in cui si è verificata l'assenza, alla terza assenza non giustificata, consecutiva, il Presidente del Consiglio promuove il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, è tenuto ad avvertire il verbalizzante della seduta.

Articolo 24 - Astensione obbligatoria

1. Il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado compreso. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani o programmi, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado compreso.
2. Il divieto di cui sopra importa altresì l'obbligo di allontanarsi dalla sala di adunanza durante la trattazione di detti affari per non influenzare gli altri consiglieri sulle decisioni da assumere. Le disposizioni di applicano anche al verbalizzante della seduta.
3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. L'obbligo di astensione di cui agli artt. 21 comma 3 e 31 comma 5 dello Statuto sussiste a carico dei Consiglieri che rappresentino Comuni non interessati alla decisione nei casi in cui essa riguardi funzioni non conferite dal proprio Comune o funzioni montane se il proprio Comune non è montano, fatto salvo comunque il caso in cui la deliberazione abbia valenza generale. In tali ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale e possono partecipare alla discussione di merito ma non al voto.
5. L'astensione può essere richiesta dalla Conferenza di sub-ambito o da ciascun assessore o consigliere dell'Unione al Presidente del Consiglio prima della seduta della Conferenza dei capigruppo in cui viene formulato l'ordine del giorno; sulla richiesta si pronunciano con le maggioranze ordinarie la Conferenza dei capigruppo e, se accolta, il Consiglio prima dell'inizio della discussione di merito.
6. Nel caso di decisioni riguardanti la gestione di funzioni montane, l'astensione dei rappresentanti dei Comuni non montani può essere richiesta da ciascun Sindaco o consigliere rappresentante di Comune montano direttamente in Consiglio prima dell'inizio della discussione di merito

sull'argomento; sulla richiesta si pronuncia il Consiglio con voto palese e maggioranza ordinaria.

7. Per l'esame delle richieste di astensione di cui al comma 4 del presente articolo può intervenire il proponente, un consigliere di ciascun Comune tenuto ad astenersi ed un consigliere per gruppo per non oltre tre minuti.

Articolo 25 - Responsabilità personale – esonero

1. Il Consigliere è personalmente responsabile dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunitari le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché dalla legge n. 20/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI

Articolo 26 - Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente.

1. Il Consiglio può stabilire gli indirizzi che il Presidente dell'Unione dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso altri enti, società, aziende, comitati, organismi pubblici o istituzioni.
2. La validità di detti indirizzi è limitata al periodo di durata in carica del Consiglio.
3. Il Consiglio resta competente alle nomine, revoche o designazioni qualora la minoranza debba risultare rappresentata.

Articolo 27 - Nomine e designazioni di consiglieri

1. Nei casi in cui la legge o altro atto riservi espressamente al consiglio la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Articolo 28 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunitaria.
2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente ed alla Giunta.

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Articolo 29 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione o dal Presidente del Consiglio se eletto.
2. Nel caso di assenza o di qualsiasi impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne svolge legalmente le veci, secondo lo statuto od il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, vi provvede l'amministratore competente; ovvero, in via sostitutiva, il prefetto.

Articolo 30 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo avviso scritto da spedire tramite posta elettronica al recapito comunicato formalmente da ciascun consigliere all'ufficio segreteria dell'Unione. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede ove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si possono svolgere in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere d'urgenza.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Articolo 31 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del consiglio, al Presidente dell'Unione, alla Giunta dell'Unione, ai Consiglieri dell'Unione e ricorrendone particolari circostanze, al Revisore dei conti.
4. Il Presidente può non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del consiglio, qualora ravvisi la non competenza da parte di questo organo, o dell'ente, ovvero ritenga che la proposta abbia un oggetto impossibile o illecito. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente entro 10 giorni da quello in cui è pervenuta la proposta. Il proponente ha diritto di chiedere, inoltrando apposita richiesta scritta, che il Consiglio si pronunci sull'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno. Il Consiglio, nella seduta successiva alla richiesta, nella fase delle comunicazioni, decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere

trattata con urgenza, fissa la data entro il termine di giorni 30, entro cui dovrà svolgersi la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

5. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in forma chiara sebbene concisa, tale da consentire ai consiglieri di individuarne con puntualità l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 32 - Modalità di convocazione – consegna – modalità

1. Ciascun consigliere deve comunicare per iscritto l'indirizzo di posta elettronica dove gli vengano trasmessi gli avvisi di convocazione.
2. In mancanza di tale comunicazione il Presidente provvede a far depositare l'avviso di convocazione presso la sede. Con il deposito presso la sede dell'Unione o l'invio telematico si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 33 - Avviso di convocazione – consegna - termini

1. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. La seduta di seconda convocazione non può avere luogo se non sono trascorse almeno dodici ore dalla prima e deve essere preannunciata nell'avviso di prima convocazione.
4. Nel caso che, dopo il recapito degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno, di cui allo stesso comma, possono essere sindacati dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo, od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza al momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 34 - Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 35 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno nei due giorni precedenti alla riunione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno il giorno prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria dell'ente.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, completa dei pareri obbligatori per legge, anche a contenuto finanziario. Inoltre deve essere corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Articolo 36 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno dodici consiglieri assegnati che rappresentino anche ventotto quote di voto compreso il Presidente dell'ente (art. 13 co. 2 Statuto).
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario, i cui risultati sono annotati e riportati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello fino a quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario verbalizzante il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario a rendere valida l'adunanza, il presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, quindi viene effettuato il nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Ciò viene annotato a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 37 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide a condizione che intervengano almeno otto componenti che rappresentino anche diciotto quote di voto incluso il Presidente (art. 13 co. 2 Statuto).

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente e, comunque, almeno dodici ore dopo la prima. Della seconda convocazione sono informati i consiglieri assenti alla prima per via telematica. Per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e delle linee programmatiche del mandato occorre la presenza del quorum strutturale richiesto per l'adunanza di prima convocazione.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta nella modalità più sopra indicata.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno il quorum strutturale previsto per l'adunanza di prima convocazione. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno dodici ore prima della dell'adunanza. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Articolo 38 – Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono, di norma, pubbliche.
2. Per ogni adunanza del Consiglio convocato presso la sede dell'Unione o dei Comuni ove si svolge la seduta sono esposte, esternamente all'edificio, la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea. A tale adempimento è designato un dipendente dell'ente.
3. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Articolo 39 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamento di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare

il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il segretario dell'Unione, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 40 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi dell'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunitari, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea massima, impegni di spesa a carico dell'ente montano.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 41 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama formalmente, potendo disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il soggetto richiamato può fornire spiegazione al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, disporre la revoca del richiamo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne ordina l'espulsione anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica.
5. Indipendentemente dal richiamo e con la procedura di cui al comma 4, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini, o si renda responsabile di atti oltraggiosi, o passi alle vie di fatto.

Articolo 42 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri, di norma, prendono posto nell'aula consiliare secondo il gruppo di appartenenza. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al presidente è permesso d'interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dall'atto normativo stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Articolo 43 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente. La forza pubblica può entrare nell'aula.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Articolo 44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i dirigenti o funzionari dell'ente perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, professionisti interni o esterni incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'articolo 58 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula. Restano a disposizione se ad essi richiesto.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Articolo 45 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Concluse le formalità preliminari (verifica del numero legale), il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione e gli assessori effettuano le eventuali comunicazioni proprie o della Giunta.
2. Concluse le comunicazioni di cui al comma precedente, ogni consigliere può chiedere la parola per la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e comunicazioni. Trascorsi 30 minuti dall'inizio della presentazione, il Presidente al fine di consentire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, può far concludere la discussione dell'interpellanza o interrogazione, che è al momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio.
3. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare. La trattazione delle mozioni avviene nella fase finale della seduta, salvo diversa decisione del Presidente, sulla base della particolare importanza o urgenza dei problemi da trattare.
4. Il Consiglio non può discutere, né deliberare, su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che per ordini del giorno presentati ad inizio seduta, per i quali i presentatori richiedano la votazione, per motivi d'urgenza e che vengano riconosciuti dal Presidente come tali. In caso di dissenso, la decisione viene rimessa al Consiglio, che si esprime a maggioranza dei voti.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti, o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 46 - Discussione – norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha inviato i consiglieri alla discussione e nessuno chiede più la parola, la proposta di deliberazione è posta in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di tre, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non sono considerate intervento.
4. Il Presidente e l'assessore delegato per materia, possono intervenire in qualsiasi momento della discussione, per non più di dieci minuti complessivi ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore, replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri, che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. Il Presidente o l'assessore delegato, può intervenire per non più di cinque minuti, per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta, in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione. In ogni altra occasione limiti di tempo diversi possono essere fissati alla Conferenza dei Capigruppo dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta, o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.

Articolo 47 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando è richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento, cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 48 - Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
5. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Articolo 49 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI- PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO – VERBALE

Articolo 50 - Partecipazione del segretario all'adunanza

1. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente dell'ente o dei comuni associati, ovvero da un membro del Consiglio all'uopo designato

2. Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. Esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno se richiesto dal Presidente o dal Consiglio.

Articolo 51 - Verbale dell'adunanza – redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario verbalizzante. Il verbale costituisce resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri, nel corso delle discussioni, sono riportati in forma sintetica dal segretario verbalizzante, o in forma integrale, quando il relativo testo sia fatto pervenire al segretario contestualmente alla lettura in consiglio, ovvero quando si provveda alla registrazione e trascrizione, ed allegati all'originale della deliberazione. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante.

PARTE IV - LE DELIBERAZIONI

CAPO I – LE DELIBERAZIONI

Articolo 52 - Verbale – deposito – rettifica – approvazione

1. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio si intendono definitivi se, nei quindici giorni successivi alla scadenza della data di deposito in segreteria che avviene contestualmente alla pubblicazione, nessun consigliere sollevi per iscritto obiezioni o richieste di rettifiche sulla loro stesura.
2. I verbali per i quali sia chiesta la rettifica sono depositati a disposizione dei consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti del consiglio.
3. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

Articolo 53 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari per la sua validità ed efficacia. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

3. L'istruttoria di ciascuna deliberazione è svolta dal responsabile del procedimento e dai responsabili del rilascio dei pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, coordinata dal Segretario, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, così da assicurare al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Articolo 54 - Approvazione – revoca – modifica

1. Il Consiglio, approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II - LE VOTAZIONI

Articolo 55 - Modalità' generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui agli articoli che seguono: articoli 56 e 57.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Articolo 56 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo consigliere, immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono ed intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima e/o immediatamente dopo l'espressione del voto o al momento dell'astensione.

Articolo 57 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario verbalizzante effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono manifestando il proprio voto ad alta voce. Il risultato delle votazioni è verificato e successivamente proclamato dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 58 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dagli uffici, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunitario;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto a consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti, ed a parità di voti, il più anziano di età.
5. Coloro che votano scheda bianca e nulla sono computati come votanti. I consiglieri che si astengano dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente. Di esso sarà dato atto a verbale.
6. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario verbalizzante, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono distrutte al termine della seduta consiliare.

Articolo 59 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle quote di voto, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno delle quote voto dei votanti, purché non inferiori a ventidue o diciotto in seconda convocazione, Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei Consiglieri astenuti e contrari. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 60 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunitario possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti e delle quote di voto assegnate, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Sostituisce ed abroga il precedente regolamento per il funzionamento del consiglio comunitario.
2. Il regolamento con il quale è disciplinato il funzionamento del Consiglio dell'Unione, è approvato dall'organo rappresentativo a maggioranza assoluta dei consiglieri e delle quote di voto assegnate. Tale procedimento è applicabile anche per la modifica delle norme regolamentari.

Articolo 62 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata ai consiglieri in carica. Ad ogni rinnovo del Consiglio copia del presente regolamento sarà consegnato ai nuovi consiglieri.
2. Copia del regolamento è depositato nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.